

DELIBERA N. 495

10 dicembre 2025

Oggetto:

procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai sensi dell'art. 63, comma 11, e dell'allegato ii.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla delibera ANAC n. 126 dell'11.3.2025 - AAMPS s.p.a. di Livorno.

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC - Fasc. ANAC/UVCC 5343/2024** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 64539 del 29 aprile 2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO

il "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11 marzo 2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, che ne costituiscono parte integrante.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. ANAC n. 150482 del 17 dicembre 2024, nell'ambito dell'attività di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante AAMPS S.p.A. nella domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (L2).

Con note acquisite al protocollo ANAC ai nn. 4675 del 13/01/2025, n. 4973 del 14/01/2025, n. 15615 e n. 15618 del 31/01/2025 e nn. 16751 e 16754 del 3/02/2025 la stazione appaltante inviava la documentazione richiesta, dalla cui analisi emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

1. la mancata dimostrazione del possesso di diploma tecnico per il dipendente ..OMISSIS.. per il quale non è stato prodotto il relativo titolo, né autocertificazione attestante il possesso dello stesso;

2. la mancata comprova dell'esperienza quinquennale negli ambiti e settori di qualificazione per uno dei 18 dipendenti dichiarati in possesso di tale esperienza in sede di qualificazione;
3. la mancata dimostrazione della formazione di base per 26 dei 29 dipendenti dichiarati in possesso della medesima in fase di qualificazione poiché per 26 dipendenti sono stati presentati attestati relativi a corsi di durata inferiore a 4 ore o complessivamente inferiore alle 20 ore o non fruitti nel triennio antecedente la data della domanda di qualificazione.

Come chiarito dal comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) che richiama le FAQ *in subiecta materia* pubblicate sul sito della scrivente Autorità, per la formazione base possono essere considerati esclusivamente i corsi di durata superiore a n. 4 ore e per complessive 20 ore almeno, fruitti nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione.

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee ad incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (L2), con nota prot. ANAC n. 64539 del 29 aprile 2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 - l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al protocollo Anac al n. 68058 del 7/05/2025, la stazione appaltante ha riscontrato la comunicazione di avvio sopra menzionata, inviando il diploma tecnico del dipendente ..OMISSIS.. (punto 1 della contestazione), confermando il numero di 17 dipendenti con esperienza quinquennale invece dei 18 dichiarati per mero errore (punto 2 della contestazione) e chiedendo concedersi l'audizione presso l'Ufficio precedente.

In data 12/05/2025, mediante l'utilizzo di piattaforma di videoconferenza, si è svolta l'audizione alla presenza del dirigente dell'Ufficio e del funzionario incaricato dell'istruttoria, oltre che dei rappresentanti dell'Ente interessato (verbale di audizione prot. n. 71569/2025).

Con riferimento alla formazione di base (punto 3 della contestazione), l'Ente ha evidenziato che l'indicazione del numero di 29 dipendenti che avrebbero conseguito la formazione di base è dovuto ad una errata interpretazione da parte della stazione appaltante della relativa FAQ dell'ANAC (FAQ n. 28) e ha comunicato di aver già predisposto uno specifico programma di formazione per il 2024, poi rinviato al 2025, in grado di garantire il conseguimento della formazione di base per parte, se non per tutti, i soggetti assegnati alla SOS, specificando che tale piano sarà attivato non appena verranno individuati i soggetti formatori accreditati presso la SNA ed approvate le risorse economiche necessarie.

È stato inoltre sottolineato che, dal momento della qualificazione ottenuta nel 2023 ad oggi, AAMPS S.p.A., pur essendosi qualificata con livello L2, in realtà non ha mai attivato appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro, soglia quest'ultima per la quale è richiesta la

qualificazione di II livello, cioè a dimostrazione della buona fede con cui ha agito l'Amministrazione relativamente all'iter di qualificazione.

Dalla consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, è emerso che effettivamente nel periodo di qualificazione l'Ente ha attivato solo 2 procedure per lavori, per un importo complessivo di euro 373.073, quindi di importo inferiore non solo alla soglia di euro 1.000.000 per la quale occorre il livello di qualificazione L2 ottenuto da AAMPS ma mai utilizzato, ma inferiore anche alla soglia di euro 500.000, oltre la quale è necessaria la qualificazione nel livello minimo (L3).

Successivamente, con nota prot. n. 136089 del 24.10.2025, l'Autorità, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio nell'adunanza del 22 ottobre 2025 circa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori relativamente al procedimento sanzionatorio in oggetto, ha comunicato la sospensione dei termini del medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del "Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023".

In data 25 novembre 2025, visto quanto deliberato dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza dell'11.11.2025 circa la necessità di richiedere ulteriori memorie/documentazione al fine di valutare in via definitiva l'adozione di possibili provvedimenti sanzionatori, è stato richiesto alla stazione appaltante (prot. ANAC n. 147053/2025) di trasmettere eventuale documentazione/memorie ulteriori rispetto a quella già in atti entro e non oltre il 6 dicembre 2025, data corrispondente al termine della sospensione del procedimento di 45 giorni, di cui all'art. 13, comma 2, del richiamato regolamento sanzionatorio in materia di qualificazione.

La stazione appaltante, con note acquisite al protocollo ANAC ai nn. 150601, 150617 e 150649 del 4 dicembre 2025, ha trasmesso nuovamente la documentazione già inviata a comprova del possesso dei requisiti nel corso dell'istruttoria e ha ribadito nel proprio riscontro quanto rappresentato durante l'audizione tenutasi nel maggio 2025.

In particolare, l'Ente ha evidenziato che l'errore commesso nell'indicare, in fase di qualificazione, il conseguimento della formazione di base per 29 dipendenti anziché per i 3 dipendenti che ne sono effettivamente in possesso è dipeso da una errata interpretazione della FAQ ANAC n. 28 sul computo della soglia di 20 ore delle attività formative e che tale errore non è riconducibile ad un atteggiamento doloso finalizzato ad ottenere una qualifica non dovuta, bensì ad una erronea valutazione in sede di prima applicazione del nuovo assetto normativo e regolamentare dell'istituto della qualificazione delle stazioni appaltanti.

L'Ente ha inoltre illustrato le iniziative intraprese dall'ultimo trimestre 2023 fino a tutto il 2025 per l'attivazione di programmi di formazione base e specialistici, oltre a percorsi formativi in materia di esecuzione di Lavori Servizi e Forniture sul portale FNA/SNA.

Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante, ivi inclusa quella inviata da ultimo in data 4 dicembre 2025, non consente il superamento della totalità delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento. Ed invero, rispetto alle contestazioni già sollevate, la documentazione successivamente fornita ha consentito di superare la contestazione riferita al possesso del diploma tecnico di un dipendente (punto 1). Su tale questione, infatti, può considerarsi accoglibile la documentazione e le osservazioni offerte dall'Ente.

Risulta invece confermata la carenza indicata ai suindicati **punto 2**, ossia l'errata indicazione di 18, anziché 17, dipendenti con esperienza quinquennale negli ambiti e settori di qualificazione, e **punto 3**, ossia la mancata dimostrazione della formazione di base per 26 dei 29 dipendenti dichiarati in possesso della medesima in fase di qualificazione. A tal proposito, si rileva che per 26 dipendenti la stazione appaltante ha prodotto numerosi attestati di partecipazione a corsi di formazione, però per un numero di ore complessive inferiore a 20 (come precisato nella FAQ n. 28 ANAC) e/o frutti precedentemente o successivamente al triennio di riferimento (giugno 2020 - giugno 2023) per la qualificazione ottenuta nel 2023.

Sulla base degli accertamenti condotti, risulta quindi accertata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 35,63 a 33,76 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da L2 a L3.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione, avvalendosi di requisiti che, sulla base delle chiare indicazioni fornite dall'Autorità, non avrebbero potuto essere utilizzati (corsi di formazione di durata insufficiente o fuori triennio utile).

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito. Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la qualificazione per un livello superiore rispetto a quello effettivamente spettante.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative a dipendenti dell'ente, presumibilmente presenti nei fascicoli personali degli stessi o comunque direttamente disponibili o facilmente reperibili dalla stazione appaltante. Può pertanto presumersi la conoscenza della non veridicità delle dichiarazioni rese o, quanto meno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. È indubbio, infatti, che il semplice esame degli attestati di formazione utilizzati e il semplice calcolo matematico delle ore di formazione espletate avrebbero permesso di verificare l'inidoneità degli stessi a comprovare la formazione minima richiesta. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo. In particolare, nelle FAQ nn. 28, 29 e 30 sono state individuate le ore di formazione minime necessarie per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore). Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, "...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi siano configurabili nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verificazione

dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del possesso dei requisisti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'adesione all'evento del conseguimento di una qualificazione non rispondente ai requisiti dichiarati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che l'evento dannoso (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale e di ricoprire il ruolo di centrale di committenza. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da

svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della condotta, che ha consentito alla stazione appaltante di accedere alla qualificazione in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione illegittimamente ottenuto. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di **€ 500,00 (cinquecento)** pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenute

la riferibilità dei fatti contestati alla stazione appaltante AAMPS S.p.A. di Livorno, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti

pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti di formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 35,63 a 33,76 e, dunque, la riduzione del livello di qualificazione da L2 a L3;

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiero è venuta a scadenza in data 30.6.2025;

considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta, dunque,

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti dell'Ente, in persona del rappresentante legale;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 10 dicembre 2025

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, quantificata nella misura di **€ 500 (cinquecento euro)**;
- la comunicazione della presente delibera alla AAMPS S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore* raccomandando di valutare se le suesposte considerazioni incidono sulla nuova qualificazione acquisita in data 27/06/2025 al fine di procedere alla

eventuale rettifica dell'istanza ai sensi dell'art. 11 del Regolamento dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, approvato con Delibera n. 334 del 30 luglio 2025;

- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (*Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 - corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero*). Nella causale va inserita la dicitura "pagamento delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (riportare il numero della delibera)" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 dicembre 2025

Il Segretario

Valentina Angelucci